

# COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

Castelfidardo, 14 marzo 2020

ORDINANZA N.7/2020

Oggetto: Temporanee misure preventive relative ai servizi comunali per fronteggiare l'epidemia "CORONA VIRUS" - parchi, giardini e aree verdi comunali e cimitero.

## IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;


Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

### Visti:

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23.02.2020, n° 6 misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19";
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08/03/2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23/02/2020, n° 6 misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19";
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/03/2020 avente ad oggetto "Nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale";
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11/03/2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";



# COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia, in particolare, all'interno del territorio della Regione Marche;

Dato atto che con i decreti sopracitati, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: *"di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute"*;

Considerato che l'obiettivo di carattere generale è evitare il formarsi di assembramenti di persone e più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

Considerato che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Castelfidardo e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con le impostazioni e gli obiettivi dei dpcm citati, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del d.l. 2 marzo 2020, n. 9;

Ritenuto, quindi, di disporre, per le stesse ragioni di prevenzione e tutela della salute pubblica, la chiusura al pubblico, sino al giorno 3 aprile 2020, di tutti i parchi, giardini e aree verdi comunali, dotati di servizio di apertura e chiusura con recinzioni e cancelli di accesso, ovvero altrimenti delimitate, nonché del locale cimitero, fatte salve le operazioni cimiteriali previste per legge;

Richiamato il comma 4, dell'art. 50, del d. lgs, 18 agosto 2000, n. 267;

## ORDINA

la chiusura al pubblico, sino al giorno 3 aprile incluso, di tutti i parchi, giardini e aree verdi comunali, dotati di servizio di apertura e chiusura con recinzioni e cancelli di accesso, ovvero altrimenti delimitate, nonché del locale cimitero, fatte salve le operazioni cimiteriali previste per legge.

Si dà atto che la presente ordinanza:

verrà comunicata al Prefetto della Provincia di Ancona, è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa.

## INFORMA

Che contro il presente provvedimento chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza, al Tribunale Regionale di Ancona.

F.to il Sindaco  
Dott. Roberto ASCANI

